

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2190

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio
nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato

Presentato il 2 febbraio 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, demandò al Ministro del tesoro l'iniziativa di sottoporre al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, un disegno di legge per confermare o annullare le gestioni fuori bilancio autorizzate in base a leggi speciali, stante la proliferazione di tali gestioni anche successivamente alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, che avrebbe dovuto contenere detto fenomeno gestorio, prevedendo la soppressione di quelle non autorizzate da leggi.

Sebbene più volte ripresentato, il predetto provvedimento non ebbe corso e stante la necessità di eliminare il modulo di gestione in questione, in quanto in contrasto con i principi di universalità,

integrità ed unità del bilancio dello Stato sanciti dall'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978, con il dispositivo normativo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è stata prevista la soppressione di tutte le gestioni fuori bilancio, eccezion fatta per i fondi di rotazione, allo scadere del biennio dalla data di adozione del precitato decreto.

Tale termine è stato più volte prorogato e da ultimo, con decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, al 30 luglio 1993, in quanto il disegno di legge presentato nella X legislatura, recante la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, approvato dalla V Commis-

sione Permanente del Senato nella seduta del 21 dicembre 1991, divenuto Atto Camera n. 6266, non è stato trasformato in legge per lo scioglimento anticipato del Parlamento.

Si reputa, pertanto, necessario proporre un disegno di legge che riproduce, con qualche modifica, il testo presentato nella passata legislatura, redatto sulla base delle proposte formulate al riguardo dalle numerose Amministrazioni interessate al problema.

La peculiarità di talune attività esercitate attraverso gestioni fuori bilancio richiede norme transitorie atte a consentire il passaggio dal predetto regime speciale a quello ordinario e quindi pone l'esigenza di qualche deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

Lo schema di disegno di legge predisposto consta di 25 articoli.

L'articolo 1 riconduce nell'alveo del bilancio statale l'acquisizione e ripartizione delle competenze degli avvocati e procuratori legali dello Stato.

L'articolo 2 concerne la gestione per la realizzazione del programma straordinario di edilizia abitativa della città di Napoli di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

In considerazione della rilevanza sociale della predetta gestione, l'articolo in parola prevede che, alla scadenza del termine stabilito per la soppressione delle gestioni fuori bilancio, l'organo gestore predisponga un elenco analitico dei lavori in corso e di quelli ancora da iniziare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, corredato di una relazione contenente concrete proposte per la definizione delle questioni pendenti e la indicazione della dotazione organica necessaria a tal fine.

Viene altresì previsto che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fissi il termine per l'ultima delle attività residue.

Allo spirare del termine per la chiusura delle gestioni fuori bilancio viene comunque sancita la cessazione degli inca-

ricchi speciali e professionali conferiti e dell'indennità di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219. L'articolo in parola detta infine norme circa le modalità di rendicontazione.

L'articolo 3 concerne l'acquisizione al bilancio dello Stato della gestione dei fondi per gli interventi nella città di Reggio Calabria di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246.

L'articolo 4 riconduce al bilancio dello Stato la gestione del Fondo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Ciò viene operato attraverso l'istituzione di appositi capitoli da iscrivere in una rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Viene, peraltro, fatta salva la disciplina speciale recata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, i cui articoli 11, 14, 15, 32 e 37 vengono opportunamente modificati in relazione alle nuove modalità gestionali previste dal presente articolo.

L'articolo 5 è volto a garantire la continuità degli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza per la cui attuazione hanno operato, a tutto il 31 dicembre 1990, in base ad autorizzazioni contenute nelle leggi di approvazione del bilancio dello Stato, speciali gestioni al di fuori del bilancio dei Ministeri interessati.

La norma in questione prevede che, a decorrere dalla data di soppressione di dette gestioni fuori bilancio, l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui trattasi sia affidato alle organizzazioni costituite fra il personale, ovvero, eccezionalmente, a terzi mediante procedure negoziali semplificate, cui sono concessi in uso gratuito i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti già utilizzati dalle sopresse gestioni fuori bilancio.

L'articolo 6 concerne i giochi di abilità ed i concorsi pronostici gestiti dal Ministero delle finanze mediante concessioni. La norma prevede che i relativi movimenti finanziari avvengano nell'am-

bito del bilancio dello Stato con una deroga al principio dell'integrità nel senso che i versamenti vengono effettuati all'entrata del bilancio dello Stato al netto della quota destinata al sollecito pagamento dei premi ai vincitori e dell'acconto d'aggio ai concessionari.

L'articolo 7 disciplina il fondo a disposizione del comando generale della Guardia di finanza di cui all'articolo 5, secondo comma, n. 5), della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni.

L'articolo 8 sancisce il versamento al bilancio dello Stato delle entrate relative alle gestioni, finora poste al di fuori del bilancio predetto, di pertinenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prevedendosi la riassegnazione delle somme stesse ai competenti capitoli dello stato di previsione della stessa Amministrazione.

L'articolo 9 disciplina la gestione « *Riserva Fondo Lire UNRRA* », esistente presso la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, sorta a seguito di accordo internazionale approvato con decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, recentemente richiamato dall'accordo tra il Governo italiano e le Nazioni Unite per l'istituzione ed il funzionamento di un Centro per l'infanzia negli Istituti degli Innocenti di Firenze.

Gli articoli da 10 a 12 riconducono al bilancio dello Stato talune gestioni minori finora svolte nell'ambito del Ministero dell'interno e relative alla distribuzione delle carte d'identità ai comuni, all'amministrazione delle tasse di ammissione ai concorsi per segretari comunali e provinciali e dei proventi dei diritti di segreteria degli enti locali territoriali.

Gli articoli da 13 a 15 prevedono il versamento al bilancio dello Stato delle entrate relative a gestioni fuori bilancio in essere presso il Ministero dei lavori pubblici, l'ANAS e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la successiva riassegnazione delle somme stesse ai competenti capitoli dei rispettivi stati di pre-

visione delle Amministrazioni statali interessate.

L'articolo 16 dispone l'acquisizione al bilancio dello Stato delle entrate inerenti talune attività condotte attualmente fuori bilancio nell'ambito del Ministero della marina mercantile per la riassegnazione ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero medesimo. In particolare, il comma 2 prevede l'inquadramento, in soprannumero, nei ruoli del predetto Ministero di tre impiegati degli uffici di collocamento gente di mare e movimento ufficiali, assunti con contratto di diritto privato. Tale inquadramento non comporta aggravio di spesa per il bilancio dello Stato in quanto gli oneri relativi sono ampiamente coperti dai contributi degli armatori che saranno versati all'apposito capitolo di entrata.

L'articolo 17 concerne la gestione dei contributi destinati all'Istituto superiore di sanità per lo svolgimento di ricerche attinenti ai compiti dell'istituto stesso.

In considerazione, peraltro, delle particolari esigenze connesse ai programmi di ricerca condotti dal predetto istituto, l'articolo in esame prevede che gli atti ed i provvedimenti compiuti nelle attività di cui sopra sono sottoposti al controllo consuntivo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti mediante rendiconto annuale reso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

L'articolo 18 detta disposizioni in materia di gestioni commissariali governative esercenti pubblici servizi di trasporto, recentemente disciplinate dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, conciliando la natura di tali gestioni — quale emerge dalla citata legge — con la necessità di assoggettarle al controllo della Ragioneria e della Corte dei conti.

L'articolo 19 consente il proseguimento di talune gestioni fuori bilancio di modesto importo al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti di riassegnazione di fondi ai pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 20 è inteso a snellire le procedure di spesa stabilendo che gli ordini

di accreditamento previsti da taluni articoli valgono come atti di autorizzazione della spesa.

L'articolo 21 reca una norma transitoria che tiene conto dei tempi tecnici necessari per l'istituzione di nuovi capitoli in bilancio ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

L'articolo 22 prevede l'obbligo da parte degli organi gestori di fondi di rotazione di trasmettere alle Amministrazioni vigilanti ed alla Corte dei conti una relazione sull'attività svolta.

L'articolo 24, nel modificare l'articolo 5 della legge n. 468 del 1978, sancisce il divieto assoluto di gestioni fuori bilancio ad eccezione di quelle disciplinate dal provvedimento in parola, per le quali l'articolo 23 introduce procedure più idonee di controllo.

L'articolo 25, infine, prevede la perseguibilità degli organi gestori che non adempiano a quanto prescritto.

Il provvedimento di cui trattasi non fa menzione del « Fondo di rotazione » destinato a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo delle attività formative realizzate da istituti o enti di diritto privato, ed in particolare dalle regioni, ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché del « Fondo centrale per il credito peschereccio », di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in quanto trattasi di fondi di rotazione non assoggettati al disposto dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Avvocatura dello Stato).

1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad un capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 — Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti.

2. Le disponibilità finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.

3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non può farsi luogo a ripartizione a norma dell'articolo 21, secondo comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione.

ART. 2.

(Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo

VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette agli Uffici del Dipartimento per il Mezzogiorno l'elenco analitico dei lavori in corso, nonché di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui e fornisce l'elenco del personale in servizio, nonché di quello utilizzato con convenzione o contratto, indicandone la relativa provenienza.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma 1, stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con la medesima delibera detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo.

3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennità di cui all'articolo 84 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi.

ART. 3.

(Fondo per gli interventi nella città di Reggio Calabria).

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989,

n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilità esistenti nella contabilità speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata « Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria », sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989.

3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane può provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

ART. 4.

(Fondo per la cooperazione allo sviluppo).

1. I mezzi finanziari già destinati al « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo » di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al comma 1.

3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al comma 1.

4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla quale vengono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.

5. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: « del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ».

6. Al comma 3 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera ».

7. L'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Disponibilità finanziarie*).
— 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, non-

ché alla cooperazione svolta dalla comunità europea, sono costituiti:

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità ».

8. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

« 1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle

norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge ».

9. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 49 del 1987 le parole da: « al quale vengono sottoposti » fino alla fine del comma sono soppresse.

10. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 49 del 1987 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo ».

11. Il comma 9 dell'articolo 15 della legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

« 9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ».

12. Il comma 10 dell'articolo 15 della legge n. 49 del 1987 è abrogato.

13. Al comma 1 dell'articolo 32 le parole: « del Fondo speciale di cui all'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) ».

14. Il comma 3 dell'articolo 37 della legge n. 49 del 1987 è abrogato.

15. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge n. 49 del 1987 le parole: « sul Fondo di cooperazione » sono sostituite dalle seguenti: « sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) » e l'ultimo periodo è soppresso.

16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.

17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.

18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.

ART. 5.

(Attività di protezione sociale).

1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonché del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'articolo 13, al comma 4 dell'articolo 9 e al comma 6 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo

forestale, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Concorsi pronostici).

1. Le riscossioni dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato e, per la quota del 12,25 per cento relativa alle giuocate effettuate in Sicilia, alla regione siciliana. Vengono altresì versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del giuoco.

2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i termini regolamentari, che non è stato possibile corri-

spondere ai vincitori entro tali termini, grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze qualificato di spesa obbligatoria.

ART. 7.

(Fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza).

1. Le somme di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), n. 5), della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni, sono assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6 - Corpo della guardia di finanza, per fini assistenziali in favore del personale in servizio e in congedo e per la corresponsione di premi in danaro ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze.

2. Le eventuali disponibilità del Fondo di cui al presente articolo sono versate ad un apposito capitolo di entrata per la riassegnazione al capitolo di spesa di cui al comma 1.

ART. 8.

(Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

1. Le disponibilità esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilità speciale di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 maggio 1989, n. 181, nonché le somme di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni di spesa che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilità speciale di cui allo stesso comma 1.

3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.

4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2, è esercitato in via successiva.

ART. 9.

(Riserva Fondo Lire UNRRA).

1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva.

2. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonché i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti.

ART. 10.

(Distribuzione di carte d'identità ai comuni).

1. Per il ritiro dei modelli delle carte d'identità i comuni effettuano il versamento dell'importo dovuto direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1325, con imputazione al capitolo 3484 — « Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale dello Stato » — dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 11.

(Tasse dei concorsi a segretario comunale e provinciale).

1. A decorrere dalla data di soppressione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, le tasse di ammissione a concorsi a segretario comunale e provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata sono versate all'ente locale nell'interesse del quale è indetto il concorso, a parziale rimborso delle spese da esso sostenute.

2. Le tasse di ammissione a concorsi cumulativi riguardanti più sedi sono versate dai concorrenti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Allo stesso capitolo gli enti locali interessati all'assegnazione dei segretari versano le

quote di spesa non coperte dalla predetta tassa, sulla base della ripartizione effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

3. Le somme affluite al capitolo di entrata di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

4. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.

ART. 12.

(Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché dei diritti di stato civile dei comuni).

1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, all'articolo 25, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e all'articolo 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonché all'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. Le disponibilità delle sopresse gestioni fuori bilancio di cui al comma 1

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

ART. 13.

(Ministero dei lavori pubblici).

1. Il quinto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le spese per il funzionamento della Commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto alle entità dei compensi richiesti. Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, a un capitolo di spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

2. All'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato sono versate le eventuali disponibilità della gestione istituita ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1.

ART. 14.

(Contabilità speciali dell'ANAS).

1. Nel bilancio di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) sono istituiti appositi capitoli di entrata cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria sulle contabilità speciali previste, per ciascun ufficio compartimentale della viabilità, dall'articolo 31, commi quarto e quinto, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché quelle previste dall'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e dall'articolo 2, sesto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51.

2. Le entrate di cui al comma 1 ed ogni altra somma dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, che affluisce ai capitoli di entrata di cui al medesimo comma 1, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa per la realizzazione dei fini di cui alle norme richiamate nello stesso comma 1.

ART. 15.

(Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

1. A seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste, istituito con ordini del Governo militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e n. 80 del 14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, il Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e, al fine di assicurare l'esercizio da parte del predetto Ministero delle relative funzioni, i finanziamenti in atto previsti dalle norme sopra richiamate sono versati in appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti

capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui Fondi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa di cui al medesimo comma 1. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1.

3. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

ART. 16.

(Fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile).

1. Le entrate afferenti ai depositi per le controversie della gente di mare di cui all'articolo 350 del codice della navigazione, alla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare di cui all'articolo 195 del codice della navigazione, ai depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali di cui all'articolo 75 del codice della navigazione, ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli articoli 508 e 511 del codice della navigazione, al collocamento della gente di mare di cui al regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, al movimento ufficiali di cui alla legge 16 dicembre 1928, n. 3042, ai depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilità dei sinistri di cui all'articolo 583 del codice della navigazione, nonché ai depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali, di cui agli articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono versate ad appositi capitoli di entrata per la riassegna-

zione, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

2. Gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli, per lo svolgimento della loro attività, continueranno ad avvalersi del personale civile assunto con contratto di diritto privato e consistente rispettivamente in due ed una unità, che sono inquadrare in sovrannumero nei ruoli del Ministero della marina mercantile sulla base di una tabella di equiparazione approvata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il credito peschereccio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono versate in apposito capitolo di entrata per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ad un capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

4. Tutte le disponibilità comunque esistenti sui conti correnti postali o bancari devono essere versate sui capitoli di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

ART. 17.

(Istituto superiore di sanità).

1. I contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui all'articolo 2, terzo e quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché i fondi relativi alle attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 ed all'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, sono gestiti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. I pareri previsti dalle vigenti norme di contabilità sono sostituiti dal parere

del comitato amministrativo dell'Istituto, reso ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519.

2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attività di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti mediante rendiconto annuale finanziario delle spese, reso con le modalità di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

ART. 18.

(Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto).

1. I proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio.

2. Il commissario governativo presenta il rendiconto annuale della gestione nelle forme e con le modalità stabilite ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Detto rendiconto, corredato della relazione del collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed è successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale, che ne cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.

ART. 19.

(Esclusione dalla soppressione delle gestioni fuori bilancio).

1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'articolo 5, e non superano annualmente, per cia-

scun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonché alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

3. L'importo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente legge.

ART. 20.

(Procedure di spesa).

1. Agli ordini di accreditamento previsti dalla presente legge si applica il primo comma dell'articolo 279 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 21.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano attuazione, ove non sia diversamente stabilito dai singoli articoli, entro trenta giorni dalla istituzione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato.

ART. 22.

(Fondi di rotazione).

1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni di vigilanza e alla Corte dei

conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.

ART. 23.

(Procedure di controllo).

1. Per le gestioni escluse dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 22 della presente legge.

2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le Amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare alla Corte dei conti. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimità degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi.

ART. 24.

(Modifica della legge 5 agosto 1978, n. 468).

1. L'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Integrità, universalità ed unità del bilancio*). — 1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscosse per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate. ».

ART. 25.

(Norma finale).

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 19 della presente legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma 1 sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.